DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI

Art. 5-bis

Modifica all'articolo 149 del testo unico di cui al regio decreto n. 1592 del 1933, in materia di studenti fuori corso

All'articolo 149 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "La validita' degli esami e' prorogata ad anni dieci per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti".

Versione in vigore dal 25 febbraio 2025, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di termini normativi
Estremi	Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-termini-normativi-2024/art-5-bis-modifica-all-articolo-149-del-testo-unico-di-cui-al-regio-decreto-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it